

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE SANGHA ETS"

ALEGATO D / AU'ATW
REP 30554 RAC 20008

Premesse

A L'associazione SANGHA Onlus, sorta per intuizione del venerabile Ghesce Ciampa Ghiatso, in considerazione dei bisogni spirituali della nostra epoca, con l'intento di dare il proprio contributo preservando e avendo cura di trasmettere i valori etici e spirituali dell'insegnamento del Buddha, si è trasformata in fondazione con delibera dell'Assemblea del 12 settembre 2023 al fine di aderire alla normativa del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n.117 (in avanti Codice del Terzo Settore) e sempre in spirito di continuità con l'associazione pregressa.

B La Fondazione Sangha vuole essere di beneficio e sostegno alle comunità di monaci e monache che agiscono in conformità alla tradizione monastica buddhista nonché a tutti coloro che seppur non monaci sono in sintonia con i principi del Buddhismo e aspirano quindi alla pace, alla non violenza tra i singoli e i popoli e ad un modo di vivere rispettoso di tutti gli esseri e della natura in genere.

C La Fondazione Sangha riconosce l'autorità spirituale di Sua Santità il XIV° Dalai Lama del Tibet, premio Nobel per la Pace 1989, e trae ispirazione, nel perseguimento delle proprie finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dagli insegnamenti provenienti direttamente da Buddha Sakyamuni, in accordo al lignaggio di Lama Tsongkhapa del Tibet. La fondazione mantiene rapporti con le Autorità buddhiste anche attraverso la sua Guida Spirituale (art.4).

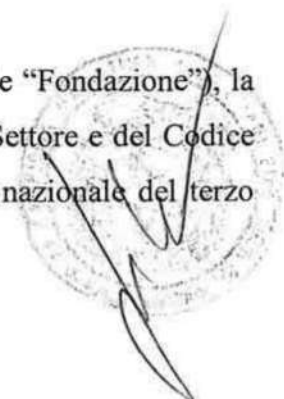
D La Fondazione Sangha, essendo in continuità con la pregressa associazione, fa parte della Fondazione per la Preservazione della Tradizione Mahayana organizzazione fondata da Lama Thubten Yeshe e Lama Zopa Rinpoche, che ha per scopo la preservazione e la diffusione del Buddhismo Mahayana nel mondo creando occasioni di ascolto, riflessione, meditazione e pratica dei perfetti insegnamenti del Buddha.

E La Fondazione Sangha, sempre in continuità con la pregressa associazione, è associata all'Unione Buddhista Italiana; la Fondazione Sangha, seppur nel rispetto di un sistema che si ispira ai valori del Buddhismo, non si configura come ente religioso ma ente del terzo settore e come tale persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale al di là di ogni credo religioso.

Art.1

Istituzione, sedi e durata

1.1 E' istituita la "Fondazione Sangha ETS" (in avanti anche più brevemente "Fondazione"), la cui attività è ordinata con le norme del presente statuto, del Codice del Terzo Settore e del Codice Civile. L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).



1.2 La Fondazione ha sede legale in Comune di Santa Luce (Pisa). La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. Con delibera del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondarie e uffici in Italia e all'estero.

1.3 La Fondazione Sangha ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

2.1 La Fondazione Sangha non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività d'interesse generale di cui all'art.5, c.1, del Codice del Terzo Settore di seguito elencate secondo la progressione della norma:

2.1.1 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività d'interesse generale di cui all'art. 5 Codice del Terzo Settore (art.5, c.1, lett.i);

2.1.2 organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso (art.5,c.1,lett.k);

2.1.3 accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art.5,c.1,lett.r);

2.1.4 beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti farmaceutici di cui alla legge 166/2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale a norma dell'art. 5 Codice del Terzo Settore (art.5,c.1,lett.u);

2.1.5 promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5,c.1,lett.v);

2.1.6 promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali (art.5,c.1,lett.w);

2.1.7 riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art.5,c.1,lett.z)

2.2 Lo svolgimento delle sopraelencate attività d'interesse generale avviene mediante:

2.2.1 la realizzazione e la gestione proprietaria di edifici da destinare all'esercizio del culto, allo studio del fatto religioso buddhista, alla pratica meditativa individuale e collettiva, nonché all'accoglienza della comunità monastica buddhista (monaci e monache, novizi e novizie, postulanti, persone in generale che aspirino a realizzare nel mondo gli ideali di vita di pace del buddhismo);

2.2.2 la realizzazione e la gestione proprietaria di strutture per la formazione dei e delle postulanti, dei novizi e novizie e dei monaci e monache e la relativa fornitura di attrezzature e materiali didattici oltreché di persone che intendano avvicinarsi agli ideali di vita del buddhismo o comunque

voghiano conoscerne la storia e il credo;

2.2.3 l'assistenza a persone, monaci e monache, a novizi e novizie ed a postulanti per la loro formazione e il loro progetto di vita in Italia e all'estero, nonché per le loro esigenze di vita;

2.2.4 lo sviluppo di azioni volte alla protezione degli animali e alla tutela dell'ambiente, anche con riferimento alla istituzione e gestione di aree protette destinate alle attività contemplative;

2.2.5 la promozione dello sviluppo della solidarietà umana attraverso la pratica del volontariato e la diffusione dei principi di vita spirituale per il benessere di ciascun individuo;

2.2.6 la promozione dell'assistenza anche spirituale negli istituti sanitari/ospedalieri, negli hospice e negli istituti carcerari;

2.2.7 la pubblicazione di testi, libri e periodici;

2.2.8 la realizzazione e gestione proprietaria di musei e biblioteche a contenuto buddhistico;

2.2.9 l'organizzazione di pellegrinaggi nei luoghi religiosi in Italia e all'estero;

2.2.10 la gestione di programmi di "adozioni a distanza";

2.2.11 la contribuzione alla preservazione e allo sviluppo del patrimonio culturale e artistico buddhista in Italia e nei paesi originari del buddhismo;

2.2.12 la salvaguardia e difesa, attraverso il sostegno materiale e morale, dei valori religiosi e dei diritti civili di paesi buddhisti che, come il Tibet, hanno subito invasioni o di minoranze di fede buddhista che sono discriminate nei propri paesi a danno della libertà di riconoscersi nella propria identità spirituale;

2.2.13 il sostegno materiale e spirituale all'integrazione degli extracomunitari di fede buddhista che sono accolti in Italia;

2.2.14 la promozione della collaborazione con altri enti umanitari, culturali e religiosi, e iniziative a favore della pace, della libertà di culto, dei diritti umani e dell'ambiente;

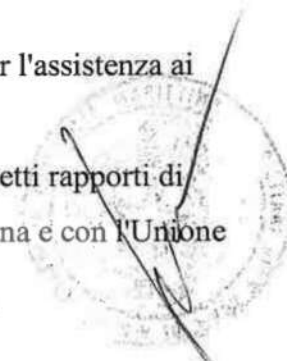
2.2.15 l'organizzazione di congressi, seminari, manifestazioni culturali e artistiche, incontri, dibattiti, corsi di studio per approfondire la dottrina buddhista e aiutare tutti gli esseri umani a crescere;

2.2.16 la contribuzione ad un'integrazione culturale e spirituale fra le nazioni, mediante la ricerca di un comune ideale di fratellanza universale;

2.2.17 la promozione dello scambio e della collaborazione con i monasteri buddhisti in tutto il mondo al fine di sostenere, integrare e approfondire le rispettive conoscenze;

2.2.18 la realizzazione o contribuzione alla realizzazione di strutture hospice per l'assistenza ai malati, anche terminali e agli anziani.

2.3 Nello svolgimento delle attività istituzionali la Fondazione intrattiene stretti rapporti di collaborazione con la Fondazione per la Preservazione della Tradizione Mahayana e con l'Unione Buddhista Italiana.



2.4 La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 2.2, ivi comprese l'attività d'impresa agricola e l'attività di produzione, commercializzazione e/o somministrazione di beni e servizi attinenti anche alle tradizioni delle regioni himalayane, la costruzione di stupa, statue, thanke e oggetti sacri, provvedere ai riti funebri e alla conservazione dei resti dei fedeli e degli animali, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

2.5 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche continuative, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3

Fondatori e Volontari

3.1 Partecipano di diritto alla Fondazione, in veste di Fondatori, coloro che risultavano associati all'Associazione Sangha Onlus all'atto della trasformazione in fondazione.

3.2 I volontari che collaborano con la Fondazione sono persone che per loro libera scelta svolgono, tramite la Fondazione medesima, attività promosse dalla Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

3.3 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

3.4 Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

3.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

3.6 La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3.7 Annualmente tutti i Fondatori e i Volontari della Fondazione sono convocati, insieme al Consiglio direttivo in riunione consultiva dal Presidente della Fondazione per informarli sulle attività della Fondazione e i risultati dell'esercizio in corso e ascoltare le loro proposte. Si applica, in quanto compatibile quanto previsto dall'art. 24 del Codice del terzo settore.

Art. 4

Guida Spirituale

4.1 La Guida spirituale della Fondazione è il Venerabile Ghesce Thubten Chonyi che è stato

nominato dal Direttore Spirituale della Fondazione per la Preservazione della Tradizione Mahayana.

4.2 La Guida spirituale tutela e mantiene la necessaria coesione dei Fondatori e ne cura la formazione e l'educazione religiosa. Orienta le attività di interesse generale svolte della Fondazione, al raggiungimento degli obiettivi di tipo civilistico, solidaristico e di utilità sociale, sulla base dei principi buddhisti e a tal fine, ha funzioni consultive per il Consiglio direttivo.

4.3 La Guida spirituale può nominare un Vicario generale che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. La Guida spirituale, secondo necessità, può conferire, altresì, incarichi particolari di carattere spirituale. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma e per eventuali revoche la Guida spirituale procederà in accordo alla disciplina monastica.

Art. 5

Organi

5.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo;

5.2 Le cariche di Consigliere, di Presidente e di Vicepresidente sono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese vive sostenute per ragioni di ufficio.

Art. 6

Consiglio direttivo

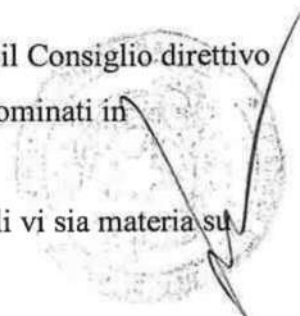
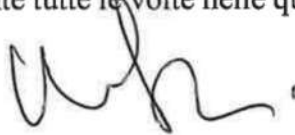
6.1 Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da altri 4 o 6 Consiglieri, nominati dall'assemblea dei Fondatori che si riunisce secondo le regole di cui all'art. 24 del Codice del terzo settore per l'elezione dei membri del Consiglio direttivo; il Consiglio direttivo può avvalersi di esperti che possono esprimersi con il solo parere consultivo.

6.2 Il Consiglio direttivo dura in carica 5 anni; entro il termine di 30 giorni dalla scadenza il Consiglio dovrà essere rinominato, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

6.3 I membri del Consiglio direttivo decadono se risultano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.

6.4 In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione a maggioranza dei suoi membri; i Consiglieri nominati in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del Consiglio in essere.

6.5 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su



cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei componenti. La convocazione è fatta con avviso scritto affisso nella sede della Fondazione ovvero da inviarsi per posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione.

6.6 E' ammessa la possibilità per i Consiglieri partecipanti alle riunioni di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità. In particolare è necessario che:

- il presidente e il soggetto verbalizzante della riunione siano fisicamente presenti nello stesso luogo;
- sia consentito al presidente della riunione di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

6.7 Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

6.8 Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- a) nominare il Presidente e il Vicepresidente
- b) assumere e licenziare il personale;
- c) nominare, determinandone il compenso, il Segretario;
- d) fissare le norme per il funzionamento della Fondazione;
- e) predisporre e aggiornare il programma generale contenente le linee d'indirizzo della Fondazione;
- f) predisporre e approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale dovuto quando ne ricorrano le condizioni di legge deliberando circa la destinazione dell'avanzo di gestione in conformità con il presente statuto;
- g) gestire la Fondazione compiendo ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzazione alla spesa;
- h) predisporre le modifiche statutarie che si ritenessero necessarie per il buon andamento della Fondazione;
- i) accogliere o rigettare le domande di partecipazione alla Fondazione;
- l) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente

o dal Vicepresidente per motivi di necessità e di urgenza.

6.9 Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto apposito verbale firmato da chi presiede la riunione e dal segretario della riunione.

Art. 7

Presidente

7.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo nel suo seno a maggioranza dei propri membri. Egli dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio direttivo che lo ha nominato; decade dalla carica qualora non ottemperi ai suoi compiti secondo quanto disposto dallo statuto. La decadenza del Presidente è disposta dal Consiglio direttivo a maggioranza dei propri membri.

7.2 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziale, altresì nominando i difensori. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e la riunione consultiva dei fondatori, volontari e consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle rispettive delibere e la tenuta dei libri verbali delle relative riunioni.

7.3 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese e altri organismi pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione.

7.4 In caso di necessità e di urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

7.5 In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

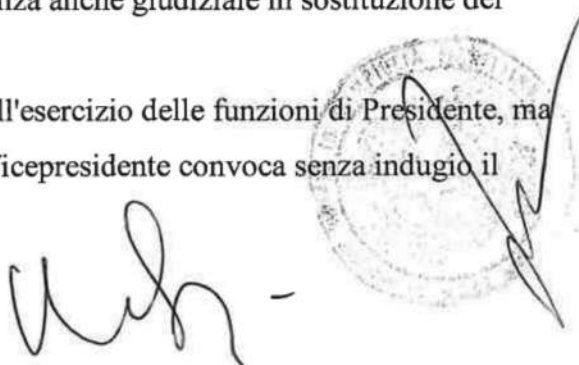
Art. 8

Vicepresidente

8.1 Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio direttivo nel proprio seno a maggioranza dei propri membri. Egli dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio direttivo che lo ha nominato; decade dalla carica qualora non ottemperi ai suoi compiti secondo quanto disposto dallo statuto. La decadenza del Vicepresidente è disposta dal Consiglio direttivo a maggioranza dei propri membri.

8.2 Il Vicepresidente assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, coadiuvandolo nella esecuzione del Consiglio direttivo e sostituendolo in caso di impedimento temporaneo o di sua assenza ed in tal caso ha i poteri di firma e di rappresentanza anche giudiziale in sostituzione del Presidente.

8.3 In caso di impedimento definitivo o dimissioni dall'esercizio delle funzioni di Presidente, ma non dalla carica di componente il Consiglio direttivo, il Vicepresidente convoca senza indugio il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured by the signature and the word "PRESIDENTE" is visible at the top. The signature appears to be "V. Sch."

8.4 Qualora l'impedimento definitivo o le dimissioni comportino anche la cessazione dalla carica di componente il Consiglio direttivo e in caso di decesso o esclusione del Presidente, il Vicepresidente convoca, senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dalla cessazione del Presidente, per l'integrazione del Consiglio direttivo, che potrà in tal modo procedere successivamente alla nomina del nuovo Presidente.

8.5 Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il Vicepresidente esercita le funzioni di Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 9

Segretario

9.1 Il Segretario, se nominato dal Consiglio direttivo, coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, anche partecipando alle riunioni del Consiglio direttivo.

9.2 Il Segretario in particolare svolge i seguenti compiti:

- a) tenuta e aggiornamento del registro dei partecipanti alla Fondazione;
- b) disbrigo della corrispondenza;
- c) redazione e conservazione dei verbali delle riunioni e del Consiglio direttivo;
- d) predisposizione delle bozze di preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio direttivo;
- e) tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione e conservazione della documentazione relativa;
- f) riscossione delle entrate della Fondazione e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

Art. 10

Organo di controllo e Revisione legale dei conti

10.1 Il consiglio direttivo nomina l'Organo di controllo, anche monocratico.

10.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento, qualora applicabili, alle disposizioni del D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio

svolto dall'Organo di controllo.

10.5 Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. L'Organo di controllo istituisce e tiene il libro verbale delle proprie riunioni e deliberazioni.

10.6 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio direttivo deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 11

Patrimonio

11.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

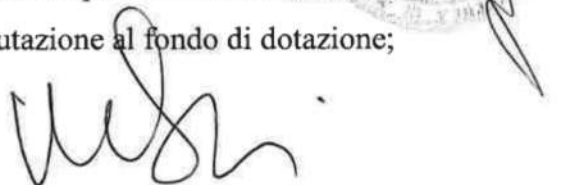
11.2 Il patrimonio della Fondazione è composto:

11.2.1 dal fondo di dotazione costituito:

- inizialmente dal fondo di dotazione indicato ai fini della trasformazione della originaria associazione, di valore pari ad Euro e comunque non inferiore a quanto previsto nell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore;
- da successivi, eventuali, conferimenti in danaro o di beni mobili o immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi statutari, effettuati dai Fondatori o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili eventualmente acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nel fondo di dotazione;

11.2.2 dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti da organismi internazionali, dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti in danaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo d'imputazione al fondo di dotazione;

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. The signature appears to be a stylized name, possibly 'M. S.'.

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali, ivi comprese quelle relative ad attività agricola e di autosostentamento;
- dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

11.3 I versamenti dei fondatori sono a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, né in caso di morte, di dimissioni o di esclusione del fondatore può farsi luogo a rimborso di quanto da questi versato a qualsiasi titolo al patrimonio della Fondazione.

Art. 12

Esercizio finanziario

12.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

12.2 Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio direttivo, approva il bilancio di esercizio redatto in conformità a quanto previsto nell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, qualora ne ricorrano le condizioni di legge, il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 del medesimo Codice.

12.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione ridottosi per perdite e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività. Il patrimonio della Fondazione dovrà essere comunque impiegato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale salvo nel caso in cui si debba ricostituire il fondo di dotazione resosi necessario a seguito di riduzioni dello stesso per perdite ai sensi dell'art. 22 comma 5 del Codice del terzo settore.

12.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili o avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chiunque, anche nei casi di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione da parte dei Fondatori, dei volontari, lavoratori e collaboratori, nonché da parte dei componenti degli organi sociali con la Fondazione, né direttamente né indirettamente.

Art. 13

Modifiche allo statuto

13.1 Le modifiche al presente statuto sono decise dal consiglio direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Art. 14

Estinzione

14.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione del Consiglio direttivo, che nominerà contestualmente il/i liquidatore/i determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore.

14.2 Nel caso in cui il consiglio direttivo non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Art. 15

Norme di rinvio

15.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, e in quanto compatibili del Codice civile e le altre vigenti disposizioni legislative in materia.



A handwritten signature in black ink.

